



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n.28 del 13/07/2023

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Oggetto: esonero per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate anno 2023

A seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, il 23 giugno 2023, l'INPS ha pubblicato la Circolare n. 58 in cui ha fornito le modalità operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le stabilizzazioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e 2023.

Datori di lavoro beneficiari

L'incentivo può essere fruito da tutti i "datori di lavoro privati". Rientrano in tale accezione:

- i datori di lavoro "imprenditori" ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
- i datori di lavoro agricolo;
- i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

L'incentivo non trova, invece, applicazione per:

- tutti gli enti della Pubblica Amministrazione;
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- le imprese del settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

Requisiti soggettivi

Lo sgravio contributivo riguarda le assunzioni di "donne svantaggiate", ossia che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a. donne di età superiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi;

- b. donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti nel territorio dello Stato;
- c. donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- d. donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che svolgono attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere.

I requisiti sopra elencati devono sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio, pertanto, in caso di assunzione a tempo determinato il requisito è richiesto alla data di assunzione, non a quello di eventuale proroga del medesimo contratto, e in caso di beneficio richiesto per un rapporto a tempo determinato già in essere che viene trasformato a tempo indeterminato, senza aver richiesto l'incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Inoltre, in riferimento alla verifica della condizione di assenza di un impiego regolarmente retribuito il datore di lavoro è chiamato a verificare che la lavoratrice non abbia svolto attività di:

- lavoro subordinato con un contratto di durata superiore a sei mesi;
- collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.174 euro;
- lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 5.500 euro.

Rapporti di lavoro incentivati e durata degli incentivi

Gli incentivi in esame spettano per:

- assunzioni con contratto a tempo determinato, per una durata di 12 mesi;
- assunzioni con contratto a tempo indeterminato, per una durata di 18 mesi;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato, agevolati o meno, per una durata di 18 mesi.

Si precisa che il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso in caso di maternità obbligatoria, consentendo, il differimento del periodo di godimento.

Gli incentivi spettano anche in caso di part-time e nel caso di:

- assunzione a scopo di somministrazione;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001.

Gli incentivi non spettano nel caso di rapporti di: lavoro intermittente, apprendistato, lavoro domestico, ovvero nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate (ex art. 54-bis del DL n. 50/2017).

Misura dell'incentivo

L'incentivo prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di:

- € 6.000 annui, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022;
- € 8.000 annui, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il massimale viene riproporzionato nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ai fini della corretta fruizione dell'esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. A tal proposito, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria del TFR di cui all'art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006 (per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge);
- il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26,27 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 40 del D.Lgs n. 148/2015;
- il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ex D.M. n. 95269/2016;
- il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%), di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000 (previsto dall'art. 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978);
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento per le quali si fa rinvio alla Circolare INPS n. 40/2018.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

La fruizione dell'incentivo in oggetto è subordinata alla sussistenza dei requisiti generali previsti dall'art 1, comma 1175 della L. 296/2006 e dall'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 ossia:

- regolarità contributiva secondo la normativa in materia di DURC.
- rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, in riferimento ai principi generali in materia di incentivi, in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'esonero contributivo non spetta ove ricorrano una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro sono esser in atto sospensioni dell'attività connesse a crisi o riorganizzazione aziendale;
- l'assunzione riguarda lavoratrici licenziate nei 6 mesi precedenti dal medesimo datore di lavoro o da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o che sia da quest'ultimo controllato o collegato con esso.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, D.Lgs n. 150/2015).

Infine, è necessario che l'assunzione generi un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Comunicazione preventiva

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it.

L'INPS precisa, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione online.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

L'incentivo in trattazione rientra tra gli "Aiuti di importo limitato", in base alla sezione 2.1, del citato Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l'INPS precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

L'Istituto ricorda, inoltre, che all'aiuto in parola è applicabile la cd. "Clausola Deggendorf" di cui all'art. 53 del DL n. 34/2020 e che provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero in trattazione deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

Recupero dell'incentivo in Uniemens

L'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 può essere usufruito a decorrere dalla denuncia Uniemens del mese di luglio 2023.

In merito agli importi dell'incentivo arretrati riferiti al periodo dal 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, invece, il recupero degli importi potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati